

Liq. controllata 1/2022

cr. 746/2022



TRIBUNALE DI PESARO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, composto dai magistrati:

dott. Davide Storti	PRESIDENTE
dott.ssa Flavia Mazzini	GIUDICE
dott. Lorenzo Pini	GIUDICE rel.

Nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1/2022 Rg. avviato su domanda di
EGIZIANO MORI

RICORRENTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In data 03.08.2022 Egiziano Mori ha presentato ricorso con cui richiedeva l'apertura a proprio carico del procedimento di liquidazione controllata;

Ciò posto, rilevato che:

- (-) il ricorrente risiede a Pergola (PU) e quindi sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale;
- (-) la parte ricorrente non esercita - né risulta aver svolto - attività di impresa, sicché non è assoggettabile liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste per il caso di crisi o insolvenza;
- (-) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV CCI;
- (-) il richiedente versa pacificamente in uno stato di sovraindebitamento, considerato l'ammontare dei debiti (oltre un milione e mezzo di euro) ed il patrimonio liquidabile per circa 39 mila euro (vd. pagg. 3,4,5 ricorso e pag. 8 relazione OCC);



(-) l'OCC ha formalmente attestato la completezza e attendibilità della copiosa documentazione a corredo del ricorso;

p.q.m.

Il Tribunale

- (-) dichiara aperto il procedimento di liquidazione controllata del patrimonio a carico di Egiziano Mori nato a Pergola il 14.01.1960 ed ivi residente alla via Luigi Nicoletti n. 31;
- (-) nomina il dott. Lorenzo Pini giudice delegato;
- (-) nomina quale liquidatore l'avv. Marco Vitali, già OCC;
- (-) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
- (-) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco, un termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore la domanda di restituzione, rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ex art. 201 CCI;
- (-) ordina al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo quelli di cui sia stato autorizzato l'utilizzo, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;
- (-) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale e, se il debitore svolge attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il registro delle imprese;
- (-) ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti se vi sono beni immobili o mobili registrati;
- (-) manda al liquidatore di richiedere al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268 co. 4 lett. b) CCI allegando alla richiesta una breve e documentata nota riepilogativa in ordine alla condizione reddituale dell'intero nucleo familiare;

Pesaro, il 19.09.2022

Il Giudice est.
Dott. Lorenzo Pini



Il Presidente
Dott. Davide Storti

